

## 1514: Firenze – Legge sui giochi

### Introduzione

La legislazione fiorentina di epoca comunale è stata approvata in tempi diversi dai vari consigli cittadini. Il settore di nostro interesse è molto ridotto, essendo limitato alle leggi fiorentine sui giochi; di queste solo una parte è stata talvolta inserita negli statuti della città. A partire dai tempi del ducato di Firenze, le leggi fiorentine sono state più volte raccolte e pubblicate; l'edizione più completa e omogenea è quella di Cantini,<sup>1</sup> che ha nel presente contesto anche il merito di riprodurre in una nota la legge fiorentina sui giochi del 1473, che in effetti risale a un tempo anteriore a quello delle leggi presentate.

Per i primi tempi della legislazione comunale sono ancora validi gli studi pionieristici di Zdekauer, condotti direttamente sulle fonti e ora facilmente accessibili per merito dei curatori di una raccolta ristampata.<sup>2</sup> Una breve estensione verso tempi più recenti si può trovare in uno studio poco noto di Pappaianni.<sup>3</sup> Tuttavia, tutte le leggi fiorentine sui giochi proibiti erano piuttosto disomogenee all'origine e così sono rimaste nelle selezioni parziali studiate dagli storici; insomma, un testo che le raccolga integralmente è lontano da esistere e probabilmente non risulterebbe nemmeno del tutto chiarificatore una volta che fosse compilato.

Lo studio presente è una conseguenza di quanto scritto recentemente sulle leggi fiorentine sul gioco del 1450, 1473 e 1477.<sup>4</sup> Studiando di nuovo quelle tre leggi sugli originali dei *Registri* delle provvisioni si sono notati a margine dei riferimenti alle corrispondenti leggi approvate in passato e, in un caso, in tempi successivi: una nota marginale indica infatti il 1513 come anno di conferma delle leggi del 1473 e del 1477. Diversamente da quelle che si riferiscono al passato, non si tratta di un'indicazione precisa: la data stessa non è leggibile con certezza

---

<sup>1</sup> L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*. Firenze, 1800-1808.

<sup>2</sup> L. Zdekauer, *Il gioco d'azzardo nel medioevo italiano*. Firenze 1993.

<sup>3</sup> G. Pappaianni, *Nuova rivista storica*. IX (1925) 316-331.

<sup>4</sup> <http://www.naibi.net/A/426-FI1473-Z.pdf>

e non ci sono neanche i soliti riferimenti al corrispondente volume dei *Registri* delle provvisioni. Lo studio presentato in seguito riporta quanto è stato trovato al riguardo.

### **Ritrovamento e contesto della provvisione cercata**

Trovare il testo della legge in questione non è stato immediato. Infatti, non è andata a buon fine la ricerca nella fonte più appropriata: i *Registri* delle provvisioni. Si dà il caso che in questa serie il volume N. 202 inizia con il 18 gennaio 1514 che però corrisponde al nostro 1515, cioè un anno dopo la promulgazione della legge di nostro interesse. D'altra parte, il volume precedente, N. 201, termina con provvisioni dell'anno 1511, dimostrando cioè che la nostra legge rientra in un periodo in cui i consigli non si riunirono o comunque in tempi da cui la documentazione non ci è pervenuta. Precisamente la stessa cosa succede con il N. 227 e il N. 228 dei *Duplicati* delle provvisioni. Una possibile alternativa sarebbe di trovare la legge nel fondo del *Consiglio del Cento*: in questo caso tuttavia sia il volume N. 4 della serie *Registri* che il volume N. 3 della serie *Protocolli* iniziano subito dopo il periodo in esame, mentre i volumi precedenti contengono documenti di diversi anni prima.

La fonte in cui si è potuto leggere la legge cercata è un volume della serie *Protocolli* delle provvisioni.<sup>5</sup> Il volume esaminato inizia proprio con la legge cercata, che non è stata trovata in nessun altro documento originale e nemmeno in raccolte o studi successivi. Le date dell'approvazione da parte dei consigli sono 19, 21 e 24 gennaio 1513, cioè 1514 nel nostro conteggio degli anni.

L'anno 1514 non cade in un periodo qualunque della storia di Firenze, da poco tornata sotto il governo dei Medici, dopo che le milizie spagnole che li favorivano avevano nel 1512 convinto i fiorentini... con il sacco di Prato. Comunque, a noi conoscere questa data serve già di per sé, in quanto ci fornisce l'indicazione che i consigli fiorentini non ebbero a discutere e a deliberare nuovamente sui giochi proibiti nel lungo periodo fra il 1477 e il 1514; questa notizia di un'assenza di

---

<sup>5</sup> ASFI, *Provvisioni. Protocolli*, N. 66, cc. 7r-8r.

leggi specifiche per tutto quel lungo periodo è un'informazione assai utile. In effetti, non si trattò di anni tranquilli, ammesso che periodi del genere si siano avuti a Firenze anche in altre epoche storiche. Con la repubblica savonaroliana cambiarono molte cose, compreso il nostro settore dei giochi che risultò penalizzato, ma non si ha notizia di nuove leggi approvate in quegli anni dai consigli, che fra l'altro funzionarono a volte in maniera irregolare e in composizioni insolite. Chiunque voglia approfondire il contesto storico di quel periodo può trovare un'ampia trattazione in libri e articoli accademici. Qui puntualizziamo alcuni aspetti minori, che forse non sono nemmeno conosciuti dagli storici.

Nell'epoca di interesse Lorenzo dei Medici (1492-1519) era il membro di quella famiglia che governava di nuovo sulla città, sotto le ali protettrici dello zio papa Leone X, che poco dopo lo investì come duca di Urbino. Si sa che Lorenzo governava in maniera piuttosto dispotica accogliendo i suggerimenti di pochi amici; insomma, più che risultare da delibere dei consigli comunali, le leggi erano ora scritte da pochi cittadini di alto rango. I personaggi appartenenti a questo piccolo cerchio sempre stretto attorno a Lorenzo sono Piero Alamanni, Lorenzo Morelli, Jacopo Salviati, Pandolfo Corbinelli, Piero Ridolfi, Lanfredino Lanfredi, Filippo Strozzi e Francesco Vettori.<sup>6</sup>

Probabilmente fu in quell'ambito che nacque anche la provvisione qui in esame. Si tratta di una provvisione che, come accadeva di solito, è articolata in più punti successivi, più o meno indipendenti l'uno dall'altro. Diversamente dal solito, in questo caso i vari punti non sono però numerati; saranno qui descritti come se lo fossero, rivolgendo naturalmente l'attenzione maggiore alla parte relativa ai giochi, la seconda.

### **Prima parte della provvisione**

La legge non comincia con la proibizione dei giochi, ma intende mettere a freno un'altra passione che sta godendo favori in città specialmente da parte delle donne, quella di usare ornamenti e oggetti di

---

<sup>6</sup> J. M. Najemy, *Storia di Firenze 1200-1575*. Torino 2014, pp. 535-545.

vestiario di lusso oltre i limiti imposti dalle leggi suntuarie, di cui se ne richiama una espressamente.

“Che ↑per virtù della presente provvisione↑le donne et huomini della Città di Firenze circha e loro ornamenti et vestiti observino in tutto et per tutto et quanto ad ogni caso et effecto quello solo et quanto ne fu deliberato per la leggie sopra di ciò ordinata l’anno 1471 del mese di febbraio per la sua finale conclusione.”

Con l’occasione si aggiunge la possibilità di portare al collo una collana d’oro senza smalti. A Firenze, di leggi di questo tipo se ne incontrano numerose e in vari tempi; risulta evidente che erano fra le più difficili da far rispettare. Si può anche capire la difficoltà del compito di chi doveva far osservare leggi di questo tipo, perché spesso si trattava di ornamenti permessi fino a una precisa dimensione e proibiti oltre, con il che è facile immaginare la controversia per qualche millimetro in più o in meno della larghezza di una manica o della lunghezza di un nastro o dell’altezza di una cintura, per non parlare del valore vero o presunto dei gioielli indossati.

## **Seconda parte della provvisione – i giochi**

Dopo la sezione sugli ornamenti si passa alla legge sui giochi, che è quella di nostro interesse e quindi viene trascritta per intero.

Et perché esintende che ↑indifferentemente↑ in molti luoghi et per molte persone publicamente et etiam in luoghi segreti si guocha a ogni et qualunque guocho etiam proibito non solamente con charico della Città ma anchora con rovina di molti giovani donde ne segue grandissimi danni a padri et maestri equali commettono el governo delle substantie et exercitii loro per necessità a efigliuoli et altri giovani. Et desiderando a tale inconveniente rimediare et veduto questo procedere perché le leggi che sopra tale materia disponghono sono ite in desuetudine et emagistrati per ciò deputati non le fanno osservare per tanto et per ricordo et consiglio di molti savi cittadini providono et ordinatorono

Che la leggie fatta sopra el guocho l’anno 1473 del mese daprile per la sua finale conclusione per l’advenire sobservi in tutto et per tutto et in ogni parte et effetto con quello che ne fu dipoi aggiunto ↑per la leggie sotto di 20↑ del mese di marzo 1376 per la sua finale conclusione.

Allora, dopo la legge molto dettagliata del 1473, seguita dalle leggere modifiche introdotte nel 1477, e dopo una quarantina d'anni in cui i consigli non avevano ridiscusso la materia (anche perché per qualche anno furono addirittura soppressi), cosa avranno avuto da cambiare i legislatori nel 1514? Praticamente nulla. In effetti le vecchie leggi vengono riproposte, come se nel frattempo gli esecutori e i cittadini se ne fossero dimenticati; anzi, viene scritto esplicitamente che quelle leggi erano proprio cadute in disuso.

### **Terza parte della provvisione – le bestemmie**

Mentre il passaggio dagli ornamenti ai giochi appare un po' brusco, quello dai giochi alle bestemmie è come una prosecuzione dell'argomento, in quanto si considera che proprio i giochi forniscono le più comuni occasioni per attaccare chi (Dio, Gesù, la Madonna, i vari santi) sarebbe stato in grado di aiutare il giocatore a vincere e invece non l'aveva assistito.

“Et perché oltre agli altri disordini che seguono dal guocho ne segue la-bominevol vitio della bestemmia di dio et de suoi santi et considerandosi non e conveniente che per una medesima bestemmia simponga una medesima pena senza haver rispetto alla persona che bestemmiassi perché la legge che di tal materia dispone indifferentemente pone la pena di L. 100 et non più per tanto providono et ordinorono

Che quelli magistrati equali sopra tal materia hanno cognizione possino et debbino punire el ditto delitto della bestemmia in pena di L. 100 et non mancho et †etiam† in quel più che alloro parrà et piacerà in avanzo rispetto alla qualità della bestemmia et condizione della persona, potendo †anchora† tal pena commutare in pena corporale afflictiva et etiam capitale quando la qualità della persona o della bestemmia tal punitione meritassi.”

A noi poteva sembrare esorbitante una pena pecuniaria di cento lire per una bestemmia, perché cento lire corrispondevano per un artigiano al guadagno di un anno intero, ma la modifica alla legge vigente è che ora quell'importo enorme diventa un minimo, da cui il magistrato può salire fino alla condanna a morte se la bestemmia o il bestemmiatore hanno le opportune qualità. Altri tempi, per nostra fortuna, e per meri-

to di chi ha contribuito a superare quello stato di cose. Dà da pensare il fatto che un passo significativo nella giusta direzione si ebbe in Toscana grazie a Pietro Leopoldo, granduca straniero.

#### **Quarta parte della provvisione – cancellieri**

Questa parte della provvisione è particolarmente indicativa dello scollamento raggiunto fra legislazione e magistrati. Le leggi fiorentine sulla materia specifica (ma probabilmente il commento vale in generale) sono talmente caotiche e contrastanti che quando il magistrato arriva finalmente a padroneggiarle ed è in grado, volendo, di applicarle alla lettera, la durata della sua carica è, nel migliore dei casi, prossima alla fine.

Et perché l'ufficio de conservadori è in uno grande disordine per la confusione et moltitudine delle leggi le quali sono confusamente ordinate in modo che econservadori hanno prima finito l'ufficio loro che eglino habbino notizia di quello che possono o non possono fare et di quali casi loro habbino iurisdizione.

Allora i conservadori delle leggi potranno nominare alle loro dipendenze un cancelliere o notaio con carica annuale.

#### **Quinta parte della provvisione – cera e carboni**

Di nuovo per porre rimedio alle pessime condizioni in cui si trovano gli uffici dei conservadori delle leggi si dispone che non debbano più acquistare la cera e i carboni per il buon funzionamento degli uffici anticipando il costo di tasca propria; quanto necessario sarà fornito direttamente dal massajo della Camera dell'arme, che dovrà tenerne la contabilità e controllare il successivo rimborso d'ufficio.

Che el Massajo della Camera dell'arme sia tenuto et debba servire a detti conservadori della cera et carboni di detta Camera necessaria per detto loro ufficio tenendo di tutto diligente conto acciò ne sia rimborsato dal proveditore di detto ufficio de conservadori.

## Commento sui giochi

È noto che le leggi sui giochi proibiti lasciavano larghi margini di interpretazione e di applicazione: già nell'articolato si indicava che la decisione finale rimaneva a discrezione del rettore forestiero e in effetti era possibile che la repressione del gioco cambiasse fortemente anche solo con l'entrata in servizio di un nuovo ufficiale.

Tuttavia, anche in un recente studio sui *Libri del Giglio*, è stato verificato che le condanne per il gioco (come del resto quelle per uscite di notte e porto di armi proibite) diminuirono fortemente nella seconda metà del Quattrocento con una deriva continua dei controlli e delle catture, fino a sparire praticamente del tutto.<sup>7</sup> Ora, nel 1514, si ritiene necessario ricordare che le leggi al riguardo esistono e non c'è necessità di cambiamenti, solo di tenerle presenti e applicarle. Insomma, riproporre inalterate le leggi fissate un quarantennio prima non significa che niente era cambiato, ma che bisognava ricordare a tutti che il gioco era ancora sottoposto alle piuttosto rigide leggi vigenti. Non c'era bisogno di una maggiore severità legislativa rispetto a quei tempi, bastava che le leggi esistenti fossero di nuovo riconosciute e rispettate: il cambiamento effettivo consisteva proprio in questo. D'altra parte, una situazione del genere si ripresenta spesso nella storia, non solo di Firenze e non solo di quel tempo.

Per la nostra conoscenza della storia dei giochi di carte, le leggi fiorentine sui giochi degli anni 1450, 1473 e 1477 hanno avuto un'enorme importanza: mentre si scriveva una legge per proibire i giochi d'azzardo si indicavano dei giochi che erano eccezionalmente permessi. L'elenco dei giochi permessi non è lo stesso nei tre casi e di particolare interesse è il fatto che tale elenco viene cambiato nel 1477 (con l'aggiunta di minchiate e pilucchino) a distanza di soli quattro anni dal precedente. Qui troviamo una legge sul medesimo argomento scritta non quattro ma quaranta anni dopo la precedente. Ci si poteva attendere un elenco diverso dei giochi esclusi dalle proibizioni e l'inserimento di qualche altro gioco divenuto tradizionale nel frattem-

---

<sup>7</sup> <http://www.naibi.net/A/422-GIGLIO450-Z.pdf>

po e quindi riconosciuto come ammissibile con la nuova legge. Invece si sottolinea il fatto che la legge è ancora valida, benché nella pratica sia nel frattempo caduta in disuso.

Il fatto che non si ritocchi l'elenco dei giochi permessi può essere dovuto alla circostanza che nessun altro gioco di carte aveva raggiunto nel frattempo quel carattere di gioco tradizionale che permetteva di considerarlo lecito, purché si rispettassero i limiti fissati per vincite e perdite. Un'altra deduzione, in senso opposto, è che nessuno dei giochi precedentemente permessi aveva mostrato nel frattempo lati negativi tali da cancellarlo dall'elenco e reinserirlo quindi fra i giochi proibiti. Un'interpretazione ancora diversa è che i legislatori in questa circostanza abbiano sorvolato sulla questione di quali giochi permettere, limitandosi al richiamo del rispetto della legge il cui scopo principale era di impedire un'ampia diffusione del gioco, senza bisogno di entrare nel dettaglio. Insomma, i giochi che erano stati proibiti devono tornare a esserlo e i limiti di gioco vanno di nuovo rispettati; questo è il messaggio ridotto ai minimi termini; che esistessero accanto ai giochi proibiti anche dei giochi permessi diventa secondario e non richiede modifiche o sottolineature.

D'altra parte non si deve dimenticare che lo stesso Lorenzo dei Medici era un giocatore abituale di germini e come minimo avrebbe dovuto indicare questo gioco come permesso, se non fosse stato sufficiente il fatto che il gioco delle minchiate era già permesso dalla legge. Anche al termine della sua vita, alcuni degli amici con cui stava governando la città, come ricordato sopra, e in particolare Jacopo Salviati e soprattutto il cognato Filippo Strozzi, condividevano e assecondavano la sua passione per il gioco dei germini.<sup>8</sup>

## Conclusione

È stata presentata e discussa, con cenni al contesto storico, una legge fiorentina sui giochi che sembra essere sfuggita all'attenzione degli storici; la legge in questione fu emanata nel gennaio 1514, insieme a disposizioni contro l'eccesso di ornamenti femminili e le bestemmie,

---

<sup>8</sup> <http://trionfi.com/es19>

il tutto con l'intento di riportare la vita sociale della cittadinanza entro limiti più decenti; altre disposizioni intendevano migliorare il funzionamento degli uffici dei magistrati. Per quanto riguarda i giochi, non si propone niente di nuovo rispetto alla legge approvata nel 1473 e leggermente modificata con quella del 1477; si dichiara che tali leggi ormai cadute in disuso devono essere invece tenute presenti e fatte rispettare. Nonostante il lungo tempo trascorso dalle leggi precedenti, niente di nuovo viene aggiunto relativamente ai giochi di carte esclusi dalle proibizioni.